

## ALLEGATO A

### LINEE GUIDA RELATIVE AL RIUTILIZZO DEL PATRIMONIO INFORMATIVO REGIONALE

#### **1. Premessa**

L'Unione Europea attribuisce al riutilizzo delle informazioni del settore pubblico un ruolo fondamentale, sia per lo sviluppo economico e sociale del territorio (corretto funzionamento dei mercati; libera circolazione di merci, di servizi ed individui; miglioramento della competitività; superamento del divario fra nazioni e cittadini), sia per la diffusione delle nuove tecnologie digitali fra enti pubblici, imprese e cittadini (attraverso l'utilizzo di strumenti informatici per diffondere e memorizzare le informazioni medesime).

Al fine di agevolare il riutilizzo delle informazioni in possesso degli Enti Pubblici degli Stati Membri, l'Unione Europea, oltre all'avvio di varie iniziative (tra cui il "Libro Verde sull'informazione Pubblica sulla Società dell'informazione"; il "Programma e-Content"; la Comunicazione "e-Europe 2002"), ha adottato una specifica Direttiva, la 2003/98/CE del 17 novembre 2003.

La Direttiva in oggetto è stata recepita nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 24 gennaio 2006 n. 36, "Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico".

La Direttiva in questione attribuisce agli Stati membri - o all'Ente Pubblico interessato - la decisione di autorizzare il riutilizzo dei documenti che vengono raccolti, prodotti, riprodotti e diffusi nell'ambito del perseguimento dei propri compiti istituzionali.

La facoltà in questione viene altresì riconosciuta nell'ordinamento italiano dall'art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 24 gennaio 2006 n. 36, secondo cui: "La decisione di consentire o meno tale riutilizzo spetta all'amministrazione o all'organismo interessato, salvo diversa previsione di legge o di regolamento". La norma precisa, inoltre, che oggetto del "riutilizzo" sono i documenti (rappresentazione di atti, fatti e dati) contenenti dati pubblici, ossia dati conoscibili da chiunque.

Quanto sopra premesso, la Regione Piemonte, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo sopra citato, intende con le presenti "Linee guida" definire una politica, condivisa a livello regionale, di riutilizzo dei documenti e di accesso ai relativi servizi, prodotti e banche dati regionali da parte degli interessati (persone fisiche e giuridiche) basata su condizioni eque, adeguate e non discriminatorie.

In tale modo, Regione Piemonte intende garantire una uniformità di trattamento ed un comune orientamento in relazione al riuso del patrimonio informativo regionale, lasciando alle singole licenze la definizione delle specifiche condizioni di riuso delle proprie informazioni. Le modalità e le condizioni di riutilizzo, infatti, verranno espressamente formalizzate in apposite licenze standard per il riutilizzo, meglio specificate al successivo art. 4, il cui schema si allega al presente documento (allegato 1).

## **2. Quadro normativo di riferimento.**

Le presenti Linee Guida sono state predisposte nel rispetto di quanto stabilito:

- dal D. Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione digitale”;
- dal D. Lgs. n. 163/2006 “Il Codice degli appalti pubblici”;
- dal D. Lgs. n. 36/2006 relativo all’accesso all’informazione nel settore pubblico, attuativo della direttiva 2003/98 relativa alla “*public sector information*”;
- dalla L. 241/90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- dal D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e s.m.i..

## **3. Dati oggetto di “riutilizzo”.**

Premesso che per:

- “riutilizzo” deve intendersi “l’uso del dato di cui è titolare una pubblica amministrazione da parte di persone fisiche e giuridiche, a fini commerciali o non commerciali, diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodotto nell’ambito dei fini istituzionali”;
- “documento” deve intendersi “la rappresentazione di atti, fatti e dati a prescindere dal supporto nella disponibilità della pubblica amministrazione o dell’organismo di diritto pubblico. La definizione di documento non comprende i programmi informatici”;

Ai sensi delle presenti Linee Guida ed in relazione al loro ambito di applicazione, saranno oggetto di riutilizzo i documenti che la Regione Piemonte stessa ha acquisito o prodotto nell’ambito dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali e di cui la medesima è titolare (di seguito, “documenti”).

Non saranno, in ogni caso, oggetto di riutilizzo ai sensi delle presenti Linee Guida i documenti:

- detenuti per finalità che esulano dall’ambito dei compiti istituzionali della pubblica amministrazione o dell’organismo di diritto pubblico;
- nella disponibilità delle emittenti di servizio pubblico e delle società da esse controllate e da altri organismi o loro società controllate per l’adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico;
- nella disponibilità di istituti d’istruzione e di ricerca quali scuole, università, archivi, biblioteche ed enti di ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca;
- nella disponibilità di enti culturali quali musei, biblioteche, archivi, orchestre, teatri lirici, compagnie di ballo e teatri;
- nella disponibilità degli organismi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 (ossia CESIS; SISMI; SISDE; reparti/uffici addetti alla informazione e alla sicurezza presso le forze armate o i corpi armati dello Stato);
- relativi alla borsa continua nazionale del lavoro, all’anagrafe del lavoratore ed i dati assunti in materia di certificazione dei contratti di lavoro, disciplinati dal decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dai rispettivi provvedimenti attuativi;

- esclusi dall'accesso ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi");

- sui cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, ovvero diritti di proprietà industriale ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

L'attività di individuazione dei documenti oggetto di riutilizzo verrà condotta in modo tale da escludere quelli che, per il tipo di riutilizzo o per le modalità con cui si intende realizzarlo, potrebbero violare:

- il diritto di terzi al segreto industriale, statistico e commerciale; alla proprietà intellettuale; alla riservatezza dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i , ad un processo equo;
- la sicurezza pubblica, la difesa nazionale, lo svolgimento di indagini penali o disciplinari.

Per dare trasparenza e pubblicità ai documenti, come sopra definiti, la Regione Piemonte ha realizzato due appositi cataloghi denominati Information Directory (Catalogo Regionale dei Metadati) e SITAD (Catalogo Regionale dei documenti geografici, disponibile all'interno del SIGR-Sistema Informativo Geografico regionale).

Detti cataloghi contengono l'elenco costantemente aggiornato dei documenti che la Regione Piemonte mette a disposizione, ai sensi del D. Lgs. 36/2006, di tutti coloro che vi abbiano interesse (persone fisiche, persone giuridiche, soggetti pubblici).

Ai cataloghi saranno associate apposite licenze standard per il riutilizzo dei dati, cos' come previsto dall'art. 5 del D. Lgs 36/2006 e di seguito regolate al successivo art. 4 delle presenti "Linee guida".

I cataloghi saranno consultabili con relative licenze all'indirizzo internet che verrà definito da Regione Piemonte. A tale indirizzo verrà data evidenza attraverso gli opportuni canali di comunicazione istituzionali.

#### **4. Licenze standard per il riutilizzo dei dati.**

Le licenze standard, predisposte in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 36/2006, definiscono le condizioni e le modalità di riutilizzo del patrimonio informativo regionale, così come sopra definito.

Le licenze standard vengono elaborate dalle Direzioni Regionali che gestiscono i documenti, oggetto della licenza, e adottate mediante Determina Dirigenziale.

La licenza, il cui modello è allegato al presente documento (All. 1), definirà in particolare:

- l'oggetto della licenza medesima: singoli dati, banche dati, prodotti e relativi servizi;
- la natura del soggetto fisico e/o giuridico, autorizzato al riutilizzo del dato (ente pubblico, privato, impresa, consumatore);
- lo scopo e la finalità per le quali la licenza viene concessa, tra cui, uso commerciale o non commerciale (diretto o indiretto, scopo di lucro o al fine di trarre profitto), uso personale, uso didattico, uso scientifico;
- le attività consentite: consultazione, duplicazione, integrazione e modifica;
- le condizioni di riutilizzo (iter da seguire per la formulazione della richiesta, obbligo di citazione del titolare nonché della data di aggiornamento del dato riutilizzato);
- le responsabilità e gli obblighi in capo al titolare del documento;
- le responsabilità e gli obblighi in capo al soggetto riutilizzatore;
- la natura gratuita od onerosa del riutilizzo, nonché, in quest'ultimo caso, le modalità di versamento;

Le condizioni e le modalità di riutilizzo dei documenti nonché dei relativi servizi verranno individuate, di volta in volta, tenuto conto:

- dei principi dettati dalle presenti linee guida;
- della natura e della tipologia del documento oggetto della licenza;
- delle disposizioni di legge (comunitarie, nazionali, regionali) che disciplinano il trattamento (ed in particolare le attività di comunicazione e di diffusione) della specifica tipologia di documento a cui è associata la licenza;
- della tipologia e della natura giuridica del soggetto che chiede il riutilizzo.

Il riutilizzo del documento da parte del soggetto interessato - soggetto fisico e/o giuridico, autorizzato al riutilizzo del documento medesimo - presuppone l'accettazione da parte di quest'ultimo della licenza associata al documento d'interesse .

L'accesso al documento e la concessione delle relative licenze potranno essere subordinate ad una preventiva registrazione del soggetto fisico e/o giuridico, autorizzato al riutilizzo.

I dati personali richiesti all'atto di registrazione potranno variare a seconda del servizio richiesto (sola consultazione e visualizzazione dei documenti oppure scaricamento e duplicazione dei medesimi).

## **5. Servizi.**

La tipologia di servizi attraverso cui sarà possibile accedere ai documenti, oggetto di riutilizzo, verrà valutata in base alla natura del documento e potrà comprendere:

- servizi di ricerca;
- servizi di consultazione, che consentano, di visualizzare i documenti;
- servizi di scaricamento dei dati (*download*) che consentano di fare copia dei documenti o comunque acquisirli direttamente.

Le modalità di accesso e di utilizzo dei servizi verranno in ogni caso descritte dettagliatamente nelle singole licenze standard.

## **6. Formati disponibili**

Coerentemente con quanto previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 36/2006, obiettivo della Regione Piemonte è quello di fornire, ove possibile, la messa a disposizione dei documenti regionali in modalità elettronica ed in formato aperto.

Di conseguenza, i documenti di cui alle presenti Linee Guida potranno essere messi a disposizione con i seguenti mezzi:

- supporto informatico (CD-ROM, DVD...);
- consultazione telematica, anche tramite applicativi informatici accessibili tramite collegamento Internet (siti web, FTP, posta elettronica);
- supporto cartaceo (per i soli prodotti cartacei non digitalizzabili in considerazione delle caratteristiche del documento stesso o dei costi associati alla digitalizzazione).

## **7. Tempi di risposta.**

Le richieste verranno evase in tempo reale in tutti i casi in cui i documenti, oggetto delle medesime, siano immediatamente disponibili. Ove ciò non sia possibile in considerazione della tipologia del documento stesso, la Regione s'impegna a dare riscontro alle richieste, formulate secondo le modalità riportate nelle singole licenze standard e a mettere a disposizione i documenti, oggetto della domanda, entro 20 giorni prorogabili di ulteriori venti giorni nel caso in cui le richieste siano numerose o complesse.

## **8. Tariffe**

Al fine di favorire la diffusione delle informazioni e agevolare l'accesso ai dati, la Regione Piemonte – salvo quanto specificato al seguente paragrafo – metterà a disposizione i documenti, come sopra definiti, a chiunque ne faccia richiesta, gratuitamente.

Nei casi in cui, invece, le spese sostenute da Regione Piemonte per la gestione e l'aggiornamento del documento siano tali da giustificare l'applicazione di una tariffa, quest'ultima verrà determinata tenendo conto dei costi di raccolta, di produzione, di riproduzione e diffusione maggiorati, nel caso di riutilizzo per fini commerciali, di un utile da determinare in base alle spese per investimenti sostenute nel triennio precedente.

Gli importi delle tariffe potranno essere rivisti ogni due anni e verranno indicati nelle singole licenze.

La Regione Piemonte mette, in ogni caso, gratuitamente a disposizione del pubblico, il servizio di consultazione dei Cataloghi Information Directory e SITAD.

La Regione Piemonte, coerentemente con la politica di diffusione e di condivisione del documento, descritta in premessa, ritiene altresì di dover favorire la messa a disposizione, a titolo gratuito, dei servizi che consentono la consultazione dei singoli documenti, ove ciò sia compatibile con la natura del documento stesso.

E' inoltre sempre gratuito il riutilizzo dei documenti, come sopra definiti indispensabili per assolvere a specifici obblighi di legge.

## **9. Accordi in esclusiva in materia di riutilizzo .**

Gli accordi in esclusiva con gli operatori economici che immettono sul mercato prodotti a valore aggiunto basati sui documenti oggetto di riutilizzo sono ammessi solo ed esclusivamente, quando l'accordo in questione risulti necessario per l'erogazione di un servizio di interesse pubblico.

Il diritto di esclusiva dovrà essere oggetto di riesame con cadenza almeno triennale.

## **10. Condivisione delle presenti linee guida e relativo allegato da parte degli altri enti pubblici piemontesi.**

Le presenti linee guida ed il relativo allegato potranno essere adottati da tutti gli Enti Pubblici che operano nel sistema della Pubblica Amministrazione Piemontese, previa adesione al "Protocollo d'Intesa per la condivisione, valorizzazione e diffusione del patrimonio Informativo Regionale", approvato da Regione Piemonte con D.G.R. n. 11-1161 del 2005.

Gli Enti aderenti potranno inserire i propri documenti nei cataloghi che verranno individuati al precedente art. 3.

L'adesione al "Protocollo d'Intesa per la condivisione, valorizzazione e diffusione del patrimonio Informativo Regionale", con la conseguente condivisione delle presenti linee guida e del relativo allegato renderà possibile una valorizzazione, promozione e diffusione del Patrimonio Informativo Regionale (in senso ampio) non solo ai fini del riutilizzo ma anche dello scambio e della fruizione delle informazioni tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 50 e segg. del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Allegato 1: modello di Licenza Standard per il riutilizzo.